



CITTÀ DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Delibera del C.C. n. 141 del 30/11/2005, n. 49 del 21/04/2006 e con Delibera del C.C. n.56 del 16/05/2006 immediatamente esecutiva.

Con modifica dell'articolo 17 approvata con Delibera del C.C. n. 52 del 26/05/2009.-

INDICE

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

TITOLO I – ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Soggetti e presupposti passivi della tassa

Art. 4 – Locali tassabili

Art. 5 – Aree tassabili

Art. 6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 7 – Classificazione delle superfici tassabili

Art. 8 – Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte destinate ad attività stagionale

Art. 9 – Locali ed aree non utilizzati

Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 11 – Agevolazioni e riduzioni

Art. 12 – Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Art. 13 – Distanze e capacità dei contenitori

Art. 14 – Servizio di raccolta non in regime di privativa

Art. 15 – Riduzione del Tributo per disfunzioni nel servizio

Art. 16 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 17 – Esenzioni

Art. 18 – Tariffe

Art. 19 – Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 20 – Servizio stagionale

Art. 21 – Riscossione

Art. 22 – Sgravi e rimborsi

Art. 23 – Denunce

TITOLO II – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 24 – Funzionario Responsabile

Art. 25 – Accertamento con adesione del contribuente

Art- 26 – Controllo

Art. 27 – Attività del contribuente

Art. 28 – Definizione dell'accertamento con adesione

Art. 29 – Impugnazione e modificazione dell'accertamento

Art. 30 – Accesso agli immobili

Art. 31 – Accertamento per presunzione semplice

TITOLO III – CONTENZIOSO-SANZIONI

Art. 32 – Contenzioso

Art. 33 – Sanzioni

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Abrogazioni

Art. 35 – Casi non previsti dal presente Regolamento- Norme di rinvio

ART. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed è rivolto ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutto il Territorio Comunale come previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R. n.915 /1982.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo pubblico e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale,
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali, ed energie;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 3 SOGGETTI E PRESUPPOSTI PASSIVI DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte le quali non costituiscono pertinenza od accessorio delle aree e locali assoggettabili a tassa, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune;
- 2) Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno;
- 3) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, la quale non costituisca pertinenza od accessorio, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti e situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato;
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia

utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 4 LOCALI TASSABILI

- 1) Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui al successivo art.12 del presente Regolamento, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo, se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi;
- 2) Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno dell'abitazione, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, cantine, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, magazzini, ecc.);
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati e le superfici occupate delle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi, da ballo, da divertimento, sale da gioco, discoteche o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, cinema e teatri;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche per gli istituti di scuola media superiore, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, confitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti dagli Enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle Associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da Organizzazioni Sindacali, Enti di Patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli Organi Amministrativi, uffici, depositi, magazzini;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello Sport.

ART. 5 AREE TASSABILI

- 1) Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui all'art.12 del presente Regolamento:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, posteggi venditori ambulanti nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- b) le superfici adibite a sede di distributori di carburanti limitatamente ad una superficie forfettaria di mq.12 per ogni colonnina di distribuzione del carburante e la superficie adibita ad accessori fissi, compresa quella relativa a servizi complementari (aree adibite a lavaggi di autoveicoli ecc.);
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelli per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello Sport;
- 2) La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

ART. 6

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) La tassa è dovuta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria,
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore;
- 3) La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata;
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono state destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) abitazioni private, autorimesse private, cantine, garages;
- 2) studi professionali, ambulatori medici e veterinari;
- 3) laboratori artigiani, botteghe di barbiere, lavanderie e stirerie, botteghe di parrucchiere ed estetista, studi fotografici ;
- 4) ristoranti, bar, trattorie, gelaterie, pub e osterie;
- 5) negozi di genere alimentari, banchi di vendite all'aperto, paninoteche;
- 6) stabilimenti industriali ed opifici;
- 7) cinema, teatri, circoli ricreativi, sale convegni;
- 8) sale da gioco;
- 9) sale da ballo, servizi spogliatoi;
- 10) alberghi con ristorazione;
- 11) alberghi senza ristorazione, affittacamere, pensioni, bad & breakfast;
- 12) scuole pubbliche, istituzioni, uffici pubblici, stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi;
- 13) autosaloni, locali di esposizioni;
- 14) case di riposo e cura, collegi, convitti, istituti di assistenza e beneficenza, scuole materne private;
- 15) cliniche e ospedali;

- 16) negozi di materiale edile, ceramiche, ferramenta, colorifici, infissi;
- 17) edicole, farmacie, profumerie, cartolibrerie e tabaccherie;
- 18) negozi per vendita di tendaggi, tappeti, tessuti, mercerie ed abbigliamento;
- 19) negozi di calzature e pelletteria;
- 20) negozi di fiori e piante, ortofrutta;
- 21) macellerie, pescherie;
- 22) negozi per vendita di prodotti per l'agricoltura e per animali;
- 23) attività artigianali di calzolaio, elettricista, elettromeccanico, fabbro, falegname;
- 24) autocarrozzeria, elettrauto, gommista, officine auto cicli e motocicli;
- 25) laboratorio di orafo, sartoria, tipografia;
- 26) laboratori di produzione pizze da asporto;
- 27) centri commerciali, grandi magazzini, ingrosso alimentari, ipermercati di generi misti;
- 28) banche, agenzie di assicurazioni;
- 29) impianti di distribuzione carburanti;
- 30) attività commerciali non previste nelle precedenti categorie.

ART. 8

LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ED AREE SCOPERTE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

- 1) Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi dalle abitazioni ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tassa unitaria è ridotta al 30%;
- 2) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività;
- 3) La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso;
- 4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo;
- 5) L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

- 1) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso anche se privi di mobili e suppellettili;
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di allaccio ENEL;
- 3) I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiara rispettivamente inabitabili o non agibili.

ART.10

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1) La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso di fabbricati ed aree, secondo il prospetto che segue:

- a) Abitazione con unico occupante (riduzione 33%);
 - b) Abitazione tenuta a disposizione per stagione od altro uso limitato e discontinuo comprese le abitazioni con contratti ENEL non residenziali a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune (riduzione 33%);
 - c) Utente che, versando nelle circostanze di cui al punto b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (riduzione 33%);
 - d) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale (riduzione 30%),
- 2) le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;
- 3) in caso di più riduzioni l'ufficio Tributi attribuirà agli aventi diritto la riduzione maggiore;
- 4) il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni per la omessa denuncia di variazione prevista dall'art.76 del Decreto Lgs. 15/11/1993 n.507.

ART.11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- 1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine il Responsabile del Servizio Ecologia, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, di concerto con il Responsabile del Servizio Tributi, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la riduzione tariffaria;
- 2) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti medesimi sotto forma di energia o materie prime secondarie.
- 3) E' prevista una riduzione della tariffa nella misura del 30% nei confronti dei nuclei familiari con soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge n.104/92;
- 4) Relativamente agli edifici ed alle aree scoperte pertinenziali e non di attività commerciali e ed artigianali destinati a deposito e stoccaggio delle merci che formano oggetto di attività di vendita e delle materie prime utilizzate per l'attività artigianali sono previste le seguenti riduzioni sulla superficie tassabile:
- a) per gli edifici e per le aree coperte una riduzione del 30%;
 - b) per le aree scoperte pertinenziali e non una riduzione del 40%;
- Le suddette riduzioni vengono applicate per scaglioni e sull'intera superficie tassabile.
- 5) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il Responsabile del Servizio né dispone la decadenza.

ART.12 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tale circostanza siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (esempio locali grezzi, senza pavimenti, intonaci, locali pericolanti, locali inaccessibili ecc.);
- 2) Non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree:
 - a) i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, solai, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt.1,80 ovvero locali accessibili solo tramite botola o scala retrattile;
 - c) le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile;
 - d) i balconi e le terrazze scoperte utilizzate come accessori o pertinenze di locali, non vanno comprese le verande coperte anche se aperte ai lati, ma idonee allo scopo abitativo purché rifinite di pavimentazione, intonaci, ecc.;
 - e) locali di pertinenza di stazioni di servizio individuati nelle aree scoperte per sosta di automezzi, non comprese le pensiline dato che nell'area sottostante viene svolta attività commerciale;
 - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - g) le unità immobiliari prive di energia elettrica ad eccezione delle autorimesse, garages anche se situati a distanza dalla casa di abitazione;
 - h) i locali ed i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
 - i) locali ed aree dove si producano rifiuti speciali, tossici, nocivi o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.13

DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI

- 1) Nelle zone in cui viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, i contenitori devono essere collocati ad una distanza dagli immobili soggetti a tassazione tale da consentire il conferimento agevole agli utenti e devono avere una capacità non inferiore a lt.1100;
- 2) La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile fino al contenitore;
- 3) Il Responsabile del Servizio Ecologia avrà cura di trasmettere annualmente all'Ufficio Tributi il Piano di distribuzione dei contenitori per la determinazione delle distanze fra gli utenti ed i punti di raccolta al fine di procedere all'applicazione delle eventuali riduzioni della tassa.

ART. 14

SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (ART.59 D.Lgs N.507/93)

Nelle zone in cui il servizio non è effettuato in regime di privativa, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta nelle misure appresso indicate:

- a) 80% per distanze fino a ml.100 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
- b) 40% per distanze superiori a ml. 100 e fino a ml. 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;

- c) 20% per distanze superiori a ml. 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

ART. 15

RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO

- 1) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o utilizzato per l'esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, l'utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre che il servizio non venga, nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l'insussistenza dei motivi di diffida;
- 2) Le riduzioni, da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono applicate nella misura:
 - del 20% nel caso in cui i contenitori sono allocati a distanze superiori a quanto previsto dal Piano di distribuzione citato all'art.13 comma 3 del presente Regolamento;
 - del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dall'apposito Regolamento.
- 3) Il Responsabile del Servizio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio Ecologia che rilascia ricevuta sull'originale;
- 4) Il Responsabile del Servizio Ecologia comunica all'Ufficio Tributi, entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

- 1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo;
- 2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'Autorità Sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere allo smaltimento a sue spese sino a quando l'Autorità Sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno;
- 3) L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore a 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree appresso indicati:
 - a) gli edifici e le aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
 - b) gli edifici e le aree adibiti a scuole materne, elementari e medie inferiori gestite in forma diretta da confraternite religiose;

“ Le esenzioni contenute nella presente lettera b), saranno mantenute, purchè venga garantita una certa modalità di raccolta, tale da essere sempre pertinente con gli obiettivi dell’Ente. Il Comune può sospendere l’agevolazione / esenzione qualora accertasse comportamenti non rispettosi reiterati, rispetto agli adempimenti previsti dal regolamento, in particolare sulla raccolta differenziata “.-

- c) gli edifici e le aree adibiti in via permanente all’esercizio di culto, di confessione religiosa, che, oltre a quella Cattolica, sia ammessa dallo Stato Italiano sulla base di intese, con esclusione dei locali annessi utilizzati come abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto (es. Canoniche, Sacrestie ecc.);
- 2) Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art.23 ;
- 3) La eventuale cessazione o cambio di destinazione d’uso degli immobili che comporti la perdita del diritto alla esenzione accordata deve essere denunciata dagli interessati entro sessanta giorni;
- 4) L’esenzione della tassa avrà validità fino a revoca da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 18 TARIFFE

- 1) Le tariffe vengono deliberate ogni anno entro la data di approvazione del bilancio di previsione in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenute nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie o sotto categorie da applicare nell’anno di competenza. Anche la conferma delle tariffe approvate nell’anno precedente deve essere deliberata nei medesimi termini;
- 2) La deliberazione deve indicare:
 - a) la elencazione delle tariffe per singola categoria di utenza con il relativo importo;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) la percentuale di copertura del costo del servizio con l’entrata derivante dal ruolo che non deve essere inferiore al 50% e non superiore al 100% del predetto costo.

ART.19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupino o detengano in modo temporaneo e non ricorrente per una durata superiore ad una giornata è, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggetti a servitù di pubblico passaggio;
- 2) La misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso, divisa per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%;
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso riferita alla categoria nella classificazione contenuta nel vigente Regolamento, è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l’ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione di rifiuti urbani;
- 4) L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della predetta tassa da effettuare, contestualmente alla canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all’atto dell’occupazione mediante versamento presso il concessionario o sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

- 5) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto dell'occupazione temporanea, fermo restando gli eventuali oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal Regolamento del Servizio Tecnico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 6) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;
- 7) Si considerano produttive di rifiuti al fine dell'applicazione della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- 8) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme del presente Regolamento e quelle previste dal Decreto Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale;
- 9) Trovano applicazioni le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

ART.20 SERVIZIO STAGIONALE

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art.14.

ART.21 RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo, addizionali, accessori e sanzioni trova applicazione l'art.72 del Decreto Lgs. 507/93 e successive modifiche od integrazioni.

ART.22 SGRAVI E RIMBORSI

Per quanto attiene gli sgravi ed i rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'art.75 del Decreto Lgs 507/93 e successive modifiche od integrazioni.

ART.23 DENUNCE

- 1) I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili nel territorio comunale. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi;
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia;
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del Codice Fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche che compongono il nucleo familiare o della convivenza, che occupino o detengano l'immobile di residenza o l'abitazione

principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, associazione, società e di altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'Amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio della occupazione o detenzione;

- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
- 5) L'ufficio Tributi rilascia copia della denuncia e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale;
- 6) In occasione di iscrizione anagrafica o variazioni di residenza i soggetti passivi o i soggetti responsabili del tributo devono compilare e sottoscrivere una denuncia di variazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio Tributi ed affidato all'ufficio anagrafe su cui devono essere indicati i seguenti dati:
 - a) nome e cognome del soggetto dichiarante;
 - b) data, luogo di nascita e Codice Fiscale;
 - c) residenza precedente e nuova residenza;
 - d) superficie tassabile nella nuova residenza;
 - e) proprietario dell'immobile lasciato libero, nel caso che lo stesso sia stato gestito in locazione;
 - f) precedente utente iscritto nel fabbricato su cui si chiede la nuova residenza, nel caso di voltura da eseguire;
 - g) se la nuova abitazione è regolarmente servita di acqua potabile e degli altri servizi essenziali, quali Enel, Gas, ecc.;
 - h) se trattasi di unico componente il nucleo familiare, nel qual caso ha diritto alle riduzioni previste dall'art.10 del presente Regolamento.

L'ufficio anagrafe, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 6), trasmetterà le stesse all'ufficio Tributi, il quale provvederà ad apportare le conseguenti variazioni sulle schede intestate ai soggetti passivi di cui sopra;

- 7) Nel caso di inizio, variazione o cessazione di attività artigianale il soggetto passivo iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato oltre alla denuncia originaria o di variazione dovrà documentare la iscrizione, variazione o cessazione attestata dalla Camera di Commercio suddetta, nonché comunicare il cambio di destinazione d'uso del fabbricato precedentemente utilizzato per lo svolgimento della predetta attività (solo nel caso di cessazione);
- 8) Nel caso di inizio di attività commerciale, cessione a terzi, trasferimento, ampliamento dell'attività o della sede in cui la stessa viene svolta, l'ufficio Commercio dovrà tempestivamente comunicare all'ufficio Tributi le predette variazioni;
- 9) In tutti gli altri casi non previsti e contemplati si applica quanto sancito dal comma 1) del presente articolo.

TITOLO II GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Compete al Funzionario Responsabile la gestione, la definizione dell'accertamento e l'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente

Regolamento. Il predetto Funzionario è designato dalla Giunta Comunale ed il nominativo dello stesso deve essere comunicato entro 60 giorni dalla nomina al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

- 2) A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Decreto Lgs. 507/93.

ART. 25

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- 1) Per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione;
- 2) L'accertamento della tassa rifiuti interni può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Lgs. 218/97 e secondo le disposizioni indicate negli articoli seguenti.

Art.26

CONTROLLO

- 1) Ai fini del controllo dei dati nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento l'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Funzionario Responsabile può:
 - a) rivolgere al contribuente invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente compilati e sottoscritti;
 - b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo ovvero richiedere ad uffici ed Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei contribuenti;
 - c) prima dell'emissione dell'avviso di accertamento può rivolgere, a mezzo notifica o raccomandata con avviso ricevimento, invito al contribuente a presentarsi presso il servizio Tributi nel quale sono indicati gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione indicando inoltre il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con l'adesione, l'identificazione del Responsabile del Servizio e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.
- 2) Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.
- 3) Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ART. 27

ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

- 1) Il contribuente cui sono stati richiesti i documenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere con istanza, in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.
- 2) L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
- 3) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1) il Funzionario

Responsabile formula, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi presso il servizio Tributi indicando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con l'adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. Il termine riveste carattere perentorio per il Comune ed i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti.

- 4) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non proceduto dall'invito di cui al comma 1) lett.c) dell'art.26, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata ed indirizzata al Funzionario Responsabile della gestione del Tributo, ovvero consegnata direttamente al Funzionario Responsabile che ne rilascia ricevuta, ed in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.
- 5) La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
- 6) La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la superficie imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili;
- 7) Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione;
 - b) se è già stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art.26 comma 1) lett.a);
- 8) L'impugnazione dell'atto anche da parte di un solo coobbligato, comporta la rinuncia all'istanza.

ART.28

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice copia originale, è sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile della gestione del Tributo o da un suo delegato;
- 2) Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa dovuta ivi compresi le sanzioni e gli interessi;
- 3) Il perfezionamento dell'atto d'adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento eventualmente prima notificato;
- 4) L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.
- 5) A seguito della definizione dell'accertamento il Funzionario Responsabile del Tributo registra sul ruolo in capo al contribuente che ha aderito all'accertamento le somme dovute per tassa, per sanzioni ed interessi;
- 6) L'importo della tassa senza sanzioni ed interessi resta caricato al contribuente su ruolo ordinario per gli anni successivi, salvo il caso di variazione della tariffa unitaria di sopravvenuta variazione nella base imponibile;

ART. 29

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

- 1) L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto all'impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune;
- 2) La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dal Regolamento Comunale:
 - a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50% e, non inferiore ad €. 100,00 rispetto all'importo precedentemente accertato o iscritto a ruolo.

ART. 30 ACCESSO AGLI IMMOBILI

- 1) In caso di mancata collaborazione del contribuente alle richieste di cui all'art.26 comma 1) lett.c), nel termine concesso, il personale dell'ufficio Tributi incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.73 comma 2 del Decreto Lgs. 507/93, munito di autorizzazione del Sindaco può accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della
- 2) Rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del Responsabile del relativo organismo;
- 3) Prima di procedere all'accesso agli immobili di cui al comma 1) il Responsabile del servizio invia preavviso,al soggetto passivo titolare dell'immobile da accertare, nel quale viene indicato il giorno e l'ora in cui sarà effettuato il sopralluogo per la rilevazione di che trattasi oltre all'eventuale recapito telefonico al fine di concordare altra data o altra ora con l'ufficio Tributi in caso di impedimento del proprietario dell'immobile;

ART. 31 ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente o ad altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

TITOLO III CONTENZIOSO-SANZIONI

ART. 32 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa secondo quanto previsto dai titoli II e III del Decreto Legislativo 546/92.

ART. 33
SANZIONI

- 1) La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi comporta l'applicazione delle sanzioni erogabili nella misura ridotta del 75% del minimo edittale;
- 2) Le sanzioni sono applicate integralmente, senza riduzione, per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o nel questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4 del Decreto Lgs. 507/93;
- 3) Per l'applicazione delle suddette sanzioni trova applicazione l'art.76 del Decreto Lgs. 507/93;
- 4) Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da €.100,00 ad €.1.000,00.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.34
ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso in contrasto ed il Regolamento attualmente vigente.

ART. 35
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il Regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti (smaltimento rifiuti non assimilati, speciali, tossici, nocivi, pericolosi, raccolta differenziata ecc.) approvato con delibera consiliare n.52 del 24/06/2003;
- c) il Regolamento comunale di igiene;
- d) il Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale.